Emendamento 377

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

Or. en

Emendamento 378

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2040, il soppresso 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

Emendamento 379

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2040, il soppresso 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

AM\1290510IT.docx PE754.376v01-00

Unita nella diversità

Emendamento 380

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 381

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

Emendamento

10. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio *o distribuzione* provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 382

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 383

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 13 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente almeno il 95% di imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Or. en

Emendamento 384

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 14 – parte introduttiva

Testo della Commissione

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da *2* a 10 se, nel corso di un anno civile:

Emendamento

14. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da *1* a 10 se, nel corso di un anno civile:

Or. en

Emendamento 385

Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 15

Testo della Commissione

15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

Emendamento

- 15. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui *al presente articolo* se:
- (a) hanno una superficie di vendita non superiore a 200 m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione;
- (b) il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi sulla base di una valutazione del ciclo di vita, in linea con la gerarchia dei rifiuti definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e fatti salvi i requisiti in materia di salute, igiene e sicurezza.

Or. en

Emendamento 386 Cristian-Silviu Buşoi, Patrizia Toia

a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relazione A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 bis. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di cui al presente articolo se il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3, 4 e 4 ter, del rispettivo materiale di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) è superiore all'85 % in peso degli imballaggi di questo materiale immessi sul mercato nel territorio dello Stato membro in cui operano negli anni civili 2026 e 2027.

Se da tale comunicazione risulta che il tasso di raccolta differenziata del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisce il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

Or. en